

22548/10



CONTRIBUTO UNIFICATO  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scrite - Condotta

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9039/2005

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 22548

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 7628

Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 12/10/2010  
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - PU  
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -  
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -  
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9039-2005 proposto da:

MARANGONI ANGELO (C.F. MRNNGI36H24L781P),  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4,  
presso l'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati CLEMENTI GIUSEPPE,  
SEVERINO FEDERICA, CLEMENTI BERNARDINO, CAMPOSTRINI  
PAOLA, CLEMENTI PIETRO, TOLENTINATI MAURIZIO, giusta  
procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

MONTORIO S.R.L., in persona del Liquidatore pro

2010

1918

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso l'avvocato FRANCHI MANILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2130/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Montorio s.r.l., con citazione del 20.9.82, ha adito il Tribunale di Verona chiedendo accertamento negativo della debenza della somma di L. 27.600.00 pretesa dal commercialista Angelo Marangoni per la consulenza prestata a suo favore per l'assunzione del concordato intervenuto nel fallimento dell'impresa Gianfranco Fracasso.

Contrastata la pretesa, il convenuto ha chiesto in riconvenzionale accertamento del suo maggior credito in L. 35.000.000 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata nelle operazioni riguardanti il concordato fallimentare, affermando d'esser stato nominato consulente di fiducia sia dal fallito Fracasso che dal Florio, legale rappresentante della società Montorio e che quest'ultima si era impegnata al pagamento del compenso in favore suo e degli Avv. Dario Donella, legale di fiducia del Fracasso ed Eugenio Caponi, legale di fiducia della Montorio, incaricati anch'essi di seguire le operazioni. Il nominativo di questi ultimi risultava nella scrittura del 16.12.1980 con cui la Montorio si era impegnata a pagare il corrispettivo ultimo di L. 50.000.000 suddiviso fra i due professionisti. Nei suoi confronti si era impegnata a pagare il dovuto con ulteriore somma aggiuntiva.

L'attrice si è difesa assumendo che il Marangoni aveva operato nell'interesse del solo Fracasso.

Il Tribunale ha accolto in parte quest'ultima domanda condannando la società Montorio al pagamento in favore del Marangoni della somma di L. 23.551.584.

Sul gravame della società attrice, la Corte d'appello di Venezia, giudicando anche sull'appello incidentale, ha confermato la precedente statuizione.

Con ricorso per cassazione, resistito dal Marangoni che a sua volta ha proposto ricorso incidentale, la società Montorio ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte che, con sentenza n. 800/2000, ne ha disposto la cassazione con rinvio al giudice di merito. Ha ritenuto non esaustive, in assenza della prova del formale affidamento dell'incarico, le risultanze delle deposizioni testimoniali rese dagli Avvocati Dario Donella ed Eugenio Caponi. Il fatto che essi avessero confermato che il Marangoni aveva prestato loro collaborazione per il concordato anche nell'interesse della Montorio che si era impegnata a pagargli il compenso, non si conciliava con la devoluzione integrale del compenso per l'attività prestata a loro esclusivo favore. Ha perciò rimesso al giudice di rinvio il compito di accertare la compatibilità fra le circostanze indicate.

Cessata la sua attività, la società Montorio é stata cancellata dal R.I. in data 17.1.2000.

Con atto 15.11.2000, la società ha riassunto il giudizio.

Indi, con sentenza n. 2130 depositata il 9 dicembre 2004, la Corte d'appello di Venezia ha rigettato la domanda riconvenzionale del Marangoni, condannandolo alla restituzione in favore della società Montorio della somma di € 40.200,85 oltre interessi.

La statuizione è stata infine impugnata dal Marangoni con ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società Montorio. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

È pregiudiziale la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

Come riferito in parte espositiva, cessata la sua attività, la società Montorio è stata cancellata dal R.I. in data 17.1.2000. Successivamente, con atto 15.11.2000, ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza n. 2130 depositata il 9 dicembre 2004, lo ha definito con la decisione ora impugnata.

In quella sede, il Marangoni dedusse l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Montorio rilevando che il mandato *ad litem* era stato conferito dal liquidatore di ente estinto, siccome già ne era stata disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Aderendo ad esegesi all'epoca prevalente, la Corte di merito respinse la censura assumendo che, in presenza di rapporti ancora

pendenti, l'evento rappresentato non produceva effetto estintivo.

Il Marangoni ha denunciato l'erroneità di tale decisione nel primo motivo del presente ricorso, al quale, in memoria difensiva ha poi, ma inutilmente, dichiarato di rinunciare. La questione è infatti rilevabile d'ufficio e merita perciò comunque disanima.

Tenuto conto della cornice di fatto rappresentata il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Il disposto dell'art. 2495 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione nonostante l'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.

L'incipit del dettato normativo è chiaro laddove enunciando "ferma restando l'estinzione" pone  in stretta correlazione l'evento-cancellazione e l'effetto-estinzione, realizzando assoluta corrispondenza tra fattispecie costitutiva ed estintiva. La ratio sottostante tale intervento normativo è stata puntualmente esplorata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 4060/2010, hanno affermato la natura costitutiva della cancellazione rilevando nel contempo che la riforma introdotta, che non incide sui presupposti della cancellazione ma ne regola gli effetti, opera retroattivamente e perciò si applica anche a fatti

pregressi. Ciò non vuol dire tuttavia che nel caso di cancellazioni avvenute in data anteriore all'anzidetta modifica normativa, l'effetto estintivo opera da tale evento. Secondo quanto chiarisce il citato arresto, esso si produce dalla data del 1° gennaio 2004 in cui è entrato in vigore il d.lgs n. 6/2003.

La Corte territoriale, che ha pronunciato la sentenza impugnata in un momento successivo- come riferito il provvedimento venne depositato il 9 dicembre 2004-, ha ritenuto di non attribuire effetto costitutivo alla cancellazione della società Montorio, seppur risalente a ben prima dell'introduzione del giudizio di gravame, avendo aderito all'indirizzo esegetico che correlava l'estinzione dell'ente non già alla predetta formalità nè al suo scioglimento, bensì all'effettivo esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo ad esso, ancorché sciolto e cancellato dal R.II.. E' dunque incorsa in errore di diritto, avendo la cancellazione della società dal registro delle imprese procurato la sua estinzione, come si è detto, dal 1° gennaio 2004, durante l'appello e prima della conclusione.

In quanto non è stato dichiarato, l'evento, nonostante la sua efficacia costitutiva, non ha però prodotto l'interruzione del processo, che è perciò regolarmente proseguito fino alla sua conclusione. Nondimeno riverbera i suoi effetti sul presente giudizio in quanto risulta

introdotta irrisolvemente mediante ricorso indirizzato alla società in persona del liquidatore, ormai sprovvisto della legittimazione a rappresentare l'ente in giudizio.

Secondo il disposto dell'art. 2495 comma 2 c.c. infatti, i creditori insoddisfatti, ferma restando l'estinzione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da loro riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questo. A scopo agevolativo, la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. Il Marangoni, ben consapevole dell'intervenuta cancellazione e del suo effetto estintivo, sul quale ha introdotto dibattito sia nella fase d'appello che nel primo motivo del ricorso per cassazione, avrebbe perciò dovuto indirizzare il ricorso nei confronti dei soci, ovvero del liquidatore, ma rappresentandone lo stato soggettivo previsto dalla norma citata. Questi infatti è tenuto a rispondere secondo il generale dovere di agire con la professionalità e diligenza tipiche del suo incarico, e versa nella "colpa" prevista dalla norma se abbia operato in maniera negligente o imprudente, in modo da precludere ai creditori sociali la soddisfazione delle loro ragioni. Occorre perciò, laddove l'azione sia introdotta nei confronti del liquidatore di ente estinto, che il

creditore quanto meno allegri, per giustificarne la *vocatio in jus*, siffatta violazione ed il pregiudizio che sia derivato per effetto di esso alla sua sfera patrimoniale. Ciò non è accaduto nel caso di specie.

La presente impugnazione deve perciò dichiarare inammissibile. Rilevata la natura della questione trattata sulla quale la società resistente ha replicato, in senso non pertinente, limitandosi al mero richiamo della giurisprudenza, ormai superata, applicata in sede di merito, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2010

Il Consigliere est.

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

*Maria Rosaria Cultrera*

Il Presidente

(dott. Ugo Vitrone)

*Ugo Vitrone*  
t

Deposito in Cancelleria

5 NOV 2010

~~CANCELLERIA~~  
~~NOTA BENTON~~